



Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni

## **Cittadini di Paesi Terzi: procedura per l'ammissione ai fini di ricerca scientifica**

S. Celia, G. Trerotola

**RT-ICAR-CS-20-09**

**Dicembre 2020**



Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR)  
– Sede di Cosenza, Via P. Bucci 8-9C, 87036 Rende, Italy, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)  
– Sezione di Napoli, Via P. Castellino 111, 80131 Napoli, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)  
– Sezione di Palermo, Via Ugo La Malfa, 153, 90146 Palermo, URL: [www.icar.cnr.it](http://www.icar.cnr.it)

---

## **Premessa**

Se è vero che la ricerca scientifica è un'attività che ha lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, comportamenti e teorie relative a qualunque ambito della conoscenza e dell'esperienza umana, e se è vero che per questo motivo è ritenuta uno dei fattori chiave per la crescita e lo sviluppo della società, non solo in ambito economico, nel medio-lungo periodo attraverso l'applicazione tecnologica e organizzata delle scoperte scientifiche, è altrettanto vero che per favorire il progresso della società inteso su scala mondiale è fondamentale una cooperazione scientifica fra i diversi Paesi. Si parla dunque di ricerca di frontiera, per utilizzare una definizione molto usata in ambito europeo: una attività di ricerca che non tiene conto dei confini tra le discipline e delle frontiere geografiche per puntare al progresso e all'eccellenza. Questo l'orizzonte verso il quale ci stiamo muovendo e nel quale sono riposte le speranze di crescita e sviluppo della società.

Alla luce di ciò risulta evidente come sia importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner a livello mondiale.

## **STRUMENTI, PRESUPPOSTI E RICHIESTA NULLA-OSTA RICERCATORE**

### **1) Strumenti per la cooperazione scientifica con Paesi Terzi: Direttiva 2005/71/CE**

Nel 2005 la Comunità Europea ha emanato una direttiva, la numero 2005/71/CE, che ha l'obiettivo di istituire una procedura di ammissione specifica e definire le condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all'interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell'ambito di una **convenzione di accoglienza** con un istituto di ricerca. Stabilisce, inoltre, che, per poter attivare la convenzione di accoglienza, gli Istituti di ricerca devono essere autorizzati dallo Stato membro, il quale pubblica e aggiorna periodicamente un elenco degli Istituti che hanno ottenuto l'autorizzazione.

Con il D. Lgs n.17 del 9 gennaio 2008 l'Italia ha recepito tale Direttiva comunitaria che ha lo scopo di contribuire alla realizzazione di una cooperazione scientifica favorendo l'ammissione

e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.

Alla luce di quanto esposto, ai fini dello svolgimento di un progetto di ricerca e/o della partecipazione ad un programma di ricerca per una durata superiore a tre mesi, l'ICAR, e tutti gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, possono stipulare Convenzioni di accoglienza con cittadini di Paesi terzi dall'Unione europea (ricercatori) non residenti nell'Unione.

La Convenzione decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Si chiarisce, altresì, che il cittadino straniero ospitato è denominato "ricercatore" ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art.27 ter del Testo Unico sull'Immigrazione sopracitato e non costituisce titolo.

## **2) Presupposti alla stipula della convenzione:**

### **a. Autorizzazione a stipulare la convenzione**

E' rilasciata dallo Stato membro attraverso l'iscrizione del CNR nell'Elenco degli Istituti di cui al D.M. 11 aprile 2008 del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale elenco, che contiene tutti gli Istituti che hanno ottenuto l'autorizzazione, viene pubblicato e aggiornato periodicamente. Nel 2009 il CNR ha provveduto all'iscrizione presso il registro delle Istituzioni autorizzate all'utilizzo della procedura ed ha ottenuto l'autorizzazione a stipulare Convenzioni di accoglienza con ricercatori di Paesi terzi ai fini della realizzazione di progetti di ricerca, salvo eventuale revoca di cui all'art.1 c.2 lettera d) del D. Lgs 17/2008).

Il CNR è iscritto in tale elenco al n.66. L'iscrizione ha validità quinquennale e viene rinnovata dal MIUR solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del CNR del numero dei ricercatori di Paesi terzi impiegati/ospitati dagli Istituti con convenzione di accoglienza nel quinquennio di riferimento e delle pubblicazioni scientifiche da questi prodotte. L'Ufficio Relazioni Europee e Internazionali del CNR provvede alla fase di raccolta di tali dati e, successivamente, all'inserimento della produzione scientifica sul portale MIUR degli Istituti autorizzati. In seguito il MIUR rilascia l'attestato di iscrizione all'elenco degli istituti autorizzati alla stipula delle convenzioni di accoglienza. Con circolare n.31/2019 il CNR ha comunicato il rinnovo, in data 27 Luglio 2019, dell'iscrizione nell'elenco MIUR degli Istituti autorizzati a stipulare convenzioni di accoglienza con ricercatori di Paesi Terzi ai fini della realizzazione di

progetti di ricerca ai sensi del D.M. 11 Aprile 2008: allo scopo si dovrà, dunque, continuare a utilizzare l'autorizzazione n.66 rilasciata nel 2009 che è stata prorogata per un quinquennio. Consultando il link <https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/autorizzati.html> si potrà verificare lo stato del rinnovo dell'autorizzazione.

#### **b. Esistenza di un progetto di ricerca attivo**

Così come riportato dalla direttiva Europea 2005/71/CE, art. 6, e, come richiamato dall'ex art.27 ter *"Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica"* del Testo Unico sull'Immigrazione (DLgs 286/98 e ss.mm.ii), un Istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni che saranno poi riportate nella convenzione stessa:

- a) il progetto di ricerca è stato approvato dagli organi di amministrazione dell'Istituto stesso dopo una verifica dei seguenti elementi:
- i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione. Per quanto riguarda la data di conclusione del progetto c'è da ricordare che, avendo la Convenzione valore per l'intera durata del programma di ricerca, questa deve essere rinnovata in caso di proroga del programma stesso.
  - ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio;
- b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all'importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro ovvero l'obbligo per l'Istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
- c) farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

#### **c. Requisiti del ricercatore straniero**

Il ricercatore straniero, per essere considerato ammissibile ai fini dell'applicazione della convenzione, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.

### **3) Richiesta nulla-osta**

Il nulla osta viene richiesto con modalità telematiche al Ministero dell'Interno – Dipartimento

per le Libertà Civili e l'Immigrazione attraverso il portale raggiungibile all'indirizzo URL:

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>.

Dal 15 marzo 2019 l'accesso a tale portale è possibile esclusivamente con credenziali SPID, che devono essere richieste direttamente dai Responsabili delle Strutture di ricerca interessate, sempre attraverso lo stesso portale.

SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica.

Per accedere mediante tale sistema gli interessati dovranno registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati ed elencati sul sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Entrando nel portale del Ministero dell'Interno e selezionando il pulsante "Non hai SPID?", si viene reindirizzati al portale

<http://www.spid.gov.it>, dove è possibile richiedere gratuitamente le credenziali SPID a uno degli Identity Provider presenti. Attualmente gli Identity Provider Accreditati sono Aruba PEC S.p.A, In.Te.S.A. S.p.A., InfoCert S.p.A., Lepida S.c.p.A. Namirial S.p.A., Poste Italiane S.p.A., Register S.p.A., Sielte S.p.A., TI Trust Technologies S.r.l.

Il livello di sicurezza SPID definito sul sistema di inoltro delle istanze è quello di primo livello che permette l'accesso attraverso nome utente e password.

L'utenza SPID potrà essere associata all'utenza eventualmente utilizzata in precedenza per analoghe richieste.

Nel portale medesimo sono contenute anche le modalità di presentazione delle domande di nulla osta. Inoltre, è necessario sottolineare che il sistema informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione attualmente consente, per ogni utenza SPID, la sottomissione di un numero massimo di cinque istanze di nulla osta all'ingresso per ricerca scientifica ex art.27 ter del DLgs 286/98. Il CNR sta negoziando un accordo con il Ministero dell'Interno al fine di consentire il superamento di tale limite.

Una volta che l'Istituto sarà in grado di effettuare l'accesso al portale delle domande, se vorrà inviare una richiesta di nulla osta all'ingresso per ricerca scientifica ex art.27 ter del DLgs 286/98 e ss.mm.ii, potrà compilare e trasmettere il "modello FR" ed inviare la documentazione richiesta alla PEC [immigrazione.prefrm@pec.interno.it](mailto:immigrazione.prefrm@pec.interno.it), unitamente alla ricevuta di invio della domanda di nulla osta. E', comunque, in fase di sviluppo la possibilità di allegare la documentazione contemporaneamente alla fase di compilazione e invio della domanda di nulla osta senza ricorrere all'invio tramite PEC.

Ulteriori dettagli per l'ottenimento del nulla osta si possono trovare prendendo visione del documento trasmesso al CNR dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma consultabile al seguente link <https://www.urp.cnr.it/documenti/c19-31-a1.pdf>.

∞ ∞ ∞

#### **Allegati:**

- Tabella impegni dell'istituto ospitante e impegni del ricercatore straniero.
- Workflow procedura accoglienza cittadini di paesi terzi dall'unione europea (ricercatori) non residenti nell'unione ai fini della realizzazione di progetti di ricerca
- Schema di convenzione di accoglienza (ai sensi dell'art.27 ter del D. Lgs. n.286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n.17).
- Autorizzazione CNR alla stipula di convenzioni d'accoglienza n.66.

#### **Link utili:**

<https://www.urp.cnr.it/documentotesto.php?id=19&anno=2014>

<https://www.urp.cnr.it/documentotesto.php?id=7&anno=2019>

<http://www.attivitaeeuropee.cnr.it/convenzione-di-accoglienza-ricercatori-di-paesi-terzi-rinnovo-delliscrizione-del-cnr-allelenco-miur>

<http://www.prefettura.it/roma/contenuti/49025.htm>

<https://www.urp.cnr.it/documentotesto.php?id=31&anno=2019>

<https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/home.html>


#### **Normativa di riferimento:**

- Direttiva 2005/71/CE
- D.M. dell'11 aprile 2008 del MIUR Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca
- D. Lgs n.17 del 9 gennaio 2008 recante Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una - procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica
- Testo Unico sull'Immigrazione (DLgs 286/98 e ss.mm.ii), art.27 ter *"Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica"*.

**CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA  
CON CITTADINI DI PAESI TERZI DALL'UNIONE EUROPEA (RICERCATORI)  
NON RESIDENTI NELL'UNIONE  
ai fini della realizzazione di progetti di ricerca**

Impegni dell'Istituto ospitante	Impegni del ricercatore straniero
<p>Accogliere il Ricercatore ai fini di:</p> <p><input type="checkbox"/> lavoro autonomo (anche collaborazione scientifica sottesa da accordi o convenzioni tra l'Università/ Ente di ricerca)</p> <p><input type="checkbox"/> borsa di addestramento alla ricerca</p> <p><input type="checkbox"/> lavoro subordinato con contratto (contratto di categoria applicato)</p> <p>livello/cat. di inquadramento tempo (determinato- indicare la durata- o indeterminato)</p>	<p>Realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti con l'Istituto di ricerca con il quale stipula la Convenzione di accoglienza.</p>
<p>Porre a disposizione del ricercatore risorse mensili in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale</p>	<p>Possedere un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato</p>
<p>Sostenere le spese per il viaggio di ritorno del Ricercatore nel Paese di provenienza</p>	
<p>Stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale</p>	

**WORKFLOW PROCEDURA ACCOGLIENZA  
CITTADINI DI PAESI TERZI DALL'UNIONE EUROPEA (RICERCATORI)  
NON RESIDENTI NELL'UNIONE  
ai fini della realizzazione di progetti di ricerca**





- a porre a disposizione del ricercatore risorse mensili pari a ..... (in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale) <sup>1</sup>

- a sostenere le spese per il viaggio di ritorno del Ricercatore nel Paese di provenienza;

- a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il Ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca nei tempi e nei modi convenuti con l'Istituto di ricerca con il quale stipula la presente Convenzione di accoglienza.

La presente Convenzione decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Data

IL RICERCATORE

L'ISTITUTO DI RICERCA

(indicare il nome del rappresentante legale)

---

---

---

<sup>1</sup> L'istituto di ricerca accerta e dichiara la sussistenza di risorse mensili anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ATTESTATO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTITUTI  
AUTORIZZATI ALLA STIPULA DELLE  
CONVENZIONI DI ACCOGLIENZA**

Visti gli atti in possesso di questo Ministero

**SI ATTESTA**

che l'Istituzione Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Piazzale Aldo Moro, 7, 00185 Roma (RM), è iscritta nell'Elenco degli Istituti di cui al D.M. 11 aprile 2008 dal 27/07/2009 con il numero 66.

Ai sensi della normativa vigente la suddetta Istituzione può stipulare Convenzioni di accoglienza con cittadini di Paesi terzi dall'Unione europea (ricercatori), non residenti nell'Unione, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

L'iscrizione nel suindicato elenco ha validità quinquennale salvo eventuale revoca di cui all'art. 1, c. 2, lett. d) del D.L.vo 17/2008 e all'art. 5 del D.M. 11 Aprile 2008.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 27/07/2009

Per il Ministro

[Redacted signature]

[Faint handwritten signature]